

Capitolato tecnico – prestazionale

ACQUISIZIONE DI N°5 (CINQUE) CAMPIONATORI /MISURATORI BICANALE AUTOMATI PER LA DETERMINAZIONE IN MODALITA' ORARIA DEL PARTICOLATO PM10 E PM2,5 PER LA RETE DI RILEVAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA GESTITA DA ARPA PIEMONTE

SPECIFICHE TECNICHE PER BANDO ESPLORATIVO

ART. 1 DESCRIZIONE DEL SISTEMA ESISTENTE

La fornitura è destinata al “Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria” (SRRQA) e prevede l’installazione di n. 5 (cinque) bicanale automatici in modalità oraria per la determinazione del particolato PM10 e PM2.5 in atmosfera.

La rete di rilevamento della qualità dell’aria gestita da Arpa Piemonte è costituita da 59 stazioni nelle quali sono misurati valori di parametri chimici o campionati gli inquinanti di interesse.

Tale sistema è stato aggiornato per permettere di utilizzare, in via prioritaria, le connessioni di rete su standard TCP/IP, sia per l’acquisizione delle misure sia per i parametri operativi, al fine di migliorare le prestazioni della rete stessa.

ART. 2 OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO

La fornitura, come meglio specificata nel seguito è riferita a n 5 (cinque) campionatori bicanale automatici per la determinazione oraria in atmosfera del particolato PM10 e PM2.5 con le specifiche tecniche indicate nell’art. 5 che costituiscono requisito minimo, a pena di esclusione e comprensiva di:

- driver di comunicazione con il Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell’Aria;
- garanzia on site di due anni;
- fornitura di tutti i pezzi e i materiali di ricambio della strumentazione per due anni;
- corso di addestramento all’uso.

La fornitura è così articolata:

- 2 campionatori nell’anno 2022
- 3 campionatori nell’anno 2023

che saranno installati nelle stazioni di monitoraggio di qualità dell'aria indicate al fornitore dal Dipartimento Rischi Naturali e ambientali di Arpa.

L'offerta deve essere tale da permettere l'uso effettivo dei beni proposti anche se quanto necessario per il loro effettivo funzionamento non appare espressamente indicato. La documentazione relativa alla strumentazione da presentare nell'offerta dovrà essere quella originale del produttore. (purché in lingua inglese nel caso di produttori stranieri) o in alternativa quella in lingua italiana del distributore nazionale riconosciuto dal produttore stesso.

A seguito dell'affidamento non sarà accettata alcuna giustificazione o deroga per problemi connessi alla messa in esercizio delle apparecchiature fornite che possano determinare oneri aggiuntivi. Gli eventuali oneri aggiuntivi per opere o forniture non previsti in sede di presentazione dell'offerta/progetto saranno tutti a carico della ditta affidataria.

Tutta la fornitura, compresa l'installazione, dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni legislative in materia di sicurezza ed antinfortunistica, alle norme per la marcatura CE ed alle norme nazionali di riferimento previste dalla normativa vigente.

La fornitura è comprensiva delle seguenti prestazioni:

- **spese di trasporto, consegna, installazione e verifica di conformità** ed ogni onere accessorio e rischio relativo alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, come per esempio i materiali necessari per la verifica di conformità;
- **collaudo tecnico funzionale;**
- **qualsunque mezzo d'opera** occorrente per l'installazione delle apparecchiature, nonché tutte le manovalanze e le assistenze necessarie;
- **garanzia ON SITE di due anni.**

Valore dell'appalto:

L'importo complessivo della fornitura e della manutenzione posto a base di gara è di **€ 200.000,00** (IVA esclusa) e presenta il seguente quadro economico biennale:

Tipologia		
a) fornitura	€ 200.000,00	
b) oneri sicurezza	€ 0,00	
c) Totale (a+b)		€ 200.000,00
d) IVA 22%	€ 44.000,00	
e) Importo totale affidamento biennale (IVA inclusa)		€ 244.000,00
f) importo (o.f.c.) relativo alla fornitura anno 2022		€ 97.600,00
g) importo (o.f.c.) relativo alla fornitura anno 2023		€ 146.400,00

ART. 3 – TRASPORTO, CONSEGNA

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla consegna, all'installazione ed alla verifica di conformità della fornitura entro e non oltre 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia del contratto (da intendersi come data di caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della PA).

Ogni apparecchiatura dovrà essere consegnata dotata di tutti i componenti previsti dall'offerta tecnica presentata e installata presso le stazioni di monitoraggio indicate dalla Struttura Meteorologia, clima e qualità dell'aria di Arpa Piemonte.

La fornitura all'atto della consegna dovrà essere accompagnata da idoneo documento di trasporto, che dovrà contenere:

- l'indicazione della Sede di consegna;
- l'indicazione dei prodotti consegnati e delle rispettive quantità.

La consegna non costituirà accettazione della strumentazione per la quale si rimanda all'esito positivo del collaudo tecnico funzionale dell'apparecchiatura.

La ditta aggiudicataria dovrà effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa (imballo, trasporto, installazione, etc.). Della data di consegna dovrà essere dato opportuno preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, al RUP o suo incaricato.

Costituisce motivo di differimento del termine di consegna della strumentazione da parte della ditta aggiudicataria, la presenza di cause di forza maggiore, debitamente comprovate con valida documentazione e accertata da ARPA Piemonte, alla quale dovrà essere effettuata specifica comunicazione entro cinque giorni lavorativi dal verificarsi dell'evento.

Arpa Piemonte si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi di consegna, dando congruo preavviso, senza che da parte della ditta aggiudicataria possano essere accampati diritti a compensi e/o risarcimenti.

ART. 4 - INSTALLAZIONE E COLLAUDO

L'installazione della strumentazione sia effettuata secondo le indicazioni del fabbricante.

L'installazione dovrà essere effettuata da personale tecnico specializzato della ditta affidataria, eseguita a regola d'arte in conformità alle norme vigenti e della vigente normativa di igiene e sicurezza sul lavoro. L'installazione dovrà essere effettuata nel pieno rispetto delle norme C.E.I.

In particolare, dovrà essere effettuata installazione degli specifici driver di comunicazione per il collegamento della stazione al sistema di acquisizione dati.

In fase di prima installazione presso le stazioni di monitoraggio e fino al collaudo finale, i Dipartimenti Territoriali di Arpa Piemonte verifica che l'installazione sia effettuata secondo le indicazioni del produttore e dei requisiti riportati dalle norme di riferimento.

Per quanto riguarda il collaudo, le procedure devono prevedere la dimostrazione del corretto funzionamento dello strumento, secondo le indicazioni del fabbricante e le prescrizioni delle norme EN di riferimento e della normativa tecnica vigente (DM 30/03/2017 – Allegato – paragrafo 3.4.1, Linee guida SNPA, etc).

Il collaudo tecnico funzionale sarà eseguito secondo apposito calendario concordato con Arpa Piemonte – Dipartimento Rischi Naturali e ambientali.

A termine della procedura verrà redatto un apposito verbale di verifica di conformità delle operazioni di prima installazione e collaudo da sottoscrivere congiuntamente dal fornitore, dal Dipartimento di Arpa Piemonte territorialmente competente sulla stazione di monitoraggio, assistito per gli aspetti di acquisizione e trasmissione dati dal personale della Struttura Semplice Meteorologia, Clima e Qualità dell'Aria di Arpa Piemonte. Nel verbale in questione dovrà essere dato atto della data di avvenuta consegna e installazione, della verifica della presenza di quanto previsto a corredo della strumentazione, della corretta acquisizione e trasmissione dati al Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'aria e della conformità alle norme tecniche di riferimento.

Se durante il collaudo tecnico funzionale dovessero risultare manchevolezze o malfunzionamenti, esse dovranno essere verbalizzate e l'aggiudicatario dovrà provvedere alla loro eliminazione nel più breve termine possibile.

Qualora l'esito delle verifiche o del collaudo sia negativo, l'Agenzia invierà una segnalazione scritta attivando le pratiche di ritiro dell'attrezzatura.

Il fornitore si impegna a ritirare la stessa senza alcun addebito all'Agenzia entro 10 gg lavorativi dalla comunicazione sopra citata, concordando con l'Agenzia le modalità di ritiro.

Al termine delle procedure di collaudo e all'esito positivo delle stesse, il fornitore potrà procedere ad emettere la fattura di saldo della fornitura.

Il regolare utilizzo del sistema offerto e la dichiarazione di presa in consegna non esonera comunque la ditta per quanto attiene ad eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego.

I termini di ultimazione delle forniture entro i quali dovranno essere conclusi i collaudi tecnico funzionali, sono centoventi giorni naturali e consecutivi dalla data di efficacia del contratto (da intendersi come data di caricamento a sistema del documento di accettazione dell'offerta da parte della Stazione appaltante, come specificato all'art. 52 comma 3 delle Regole del sistema di e-procurement della PA).

ART. 5 FORNITURA DI STRUMENTAZIONE DI MISURA E CAMPIONAMENTO - CARATTERISTICHE TECNICHE

Di seguito si riportano le specifiche tecniche della strumentazione da fornire.

La strumentazione automatica destinata alla misura del particolato PM10 e PM2.5 deve essere dotata di necessaria dichiarazione di conformità ai i metodi EN 12341:2014 e EN 14907:2005; EN 15267-1 (2009); EN 15267-2 (2009) UNI EN 16450:2017 e relativi certificati di equivalenza al metodo di riferimento.

In particolare, la strumentazione in fornitura in versione da rack da 19" dovrà essere dotata di:

1. autodiagnosi permanente dei circuiti ottici, elettronici e pneumatici; alimentazione: 220-230 V e 50 Hz.
2. Inoltre, la strumentazione, oltre a procedere alla misurazione oraria contemporanea della concentrazione del particolato PM10 e PM2.5, deve provvedere contestualmente al campionamento del particolato stesso con modalità tali da renderlo disponibile su filtri singoli da 47 mm per la determinazione quantitativa della concentrazione dei metalli arsenico, cadmio, nichel e piombo, o di altri elementi, e del benzo(a)pirene nonché di altri composti appartenenti agli idrocarburi policiclici aromatici.

3. La strumentazione deve provvedere al campionamento del particolato PM10 e PM2.5 utilizzando una portata di 2,3 m³/ora conforme a quanto previsto dalla normativa vigente.
4. La strumentazione deve poter essere inserita agevolmente nelle stazioni fisse della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria ed essere caratterizzata da un elevato grado di controlli operativi, eseguiti automaticamente e con autodiagnostica verificabile remotamente, al fine di garantire l'affidabilità delle misure.

Il fornitore dovrà assicurare, per tutta la durata della garanzia, la disponibilità di pezzi di ricambio per la manutenzione correttiva effettuata dalla ditta incaricata della manutenzione entro e non oltre 2 giorni lavorativi dalla richiesta della stazione appaltante.

Inoltre, la fornitura dei misuratori automatici orari di particolato PM10 e PM2,5 deve essere comprensiva di:

n. 1 linea e testa di prelievo PM10;

n. 1 linea e testa di prelievo PM2,5;

entrambe le teste dotate di impattatore rotante

capacità di carico/scarico dei portafiltri pari a 96;

2 portafiltri capacità carico/scarico pari a 96;

pompe e linee di exhaust;

Compressore;

cavi di alimentazione e di segnale;

n. 800 filtri in fibra di vetro, per ogni strumento, con diametro 47 mm conformi alla EN12341:2014

software per gestione remota dello strumento;

documentazione completa, con protocollo pienamente documentato, per l'interfacciamento della porta digitale RS-232 con il SW regionale per l'acquisizione dei dati di concentrazione e di processo prodotti dallo strumento.

Si richiede inoltre che la fornitura comprenda per ogni di strumento:

- la descrizione dettagliata dello strumento e del principio di misura;
- le prescrizioni di manutenzione ordinaria per un corretto funzionamento dell'apparecchio completa di check list delle operazioni previste e delle relative frequenze di intervento;
- un corso di addestramento all'uso, presso la sede di Torino finalizzato ad assicurare la conoscenza, da parte del personale Arpa e della ditta incaricata della manutenzione, dei seguenti argomenti: principio di funzionamento, gestione e manutenzione ordinaria, procedure di sicurezza nelle operazioni sullo strumento;
 - La fornitura di materiale di consumo per la durata di 24 mesi;
 - la fornitura di un manuale operativo in lingua italiana con l'originale se lo stesso è in lingua estera;
 - la dotazione degli accessori necessari ad assicurare lo svolgimento delle funzionalità della strumentazione in offerta;
 - la fornitura ed installazione di guide per rack standard da 19" qualora quelle attualmente presenti non fossero adatte;
 - cavo di alimentazione, cavi per i segnali analogici e cavo per l'uscita seriale di tipo dritto o incrociato in relazione alle caratteristiche dell'interfaccia (almeno tre metri).

- trasporto, installazione, messa in funzione e collaudo presso la stazione di destinazione con verifica della comunicazione dei dati e 2 anni di garanzia on site dalla stesura del verbale di messa in funzione e collaudo.

La fornitura dello strumento comporterà obbligatoriamente l'installazione, sul personal computer di cabina, dello specifico driver di comunicazione per il collegamento dello strumento stesso al sistema di acquisizione dati della stazione

I fornitori che non disponessero del driver di comunicazione con il Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria - o che volessero aggiungere ulteriori funzionalità a driver già disponibili - possono effettuare lo sviluppo prima della presentazione dell'offerta facendone richiesta ad Arpa che provvederà a mettere a disposizione la procedura per la verifica di interfacciamento.

In ogni caso la stipula del contratto è subordinata alla verifica da parte di Arpa Piemonte della perfetta funzionalità del driver di comunicazione per il collegamento degli strumenti al sistema di acquisizione dati delle stazioni di monitoraggio.

Si specifica che il driver in questione ha un costo di sviluppo modesto che consente di imporre lo sviluppo agli operatori economici per la presentazione di una offerta valida, senza esporre Arpa Piemonte a richieste di rimborso spese anche nell'ipotesi in cui il concorrente rinunci alla presentazione dell'offerta o comunque non risulti aggiudicatario.

ART. 6 GARANZIA

Per ciascuna apparecchiatura e dispositivo accessorio offerti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse o essenziali all'uso cui il bene è destinato (art. 1497 c.c.) nonché la garanzia per il buon funzionamento (art. 1512 c.c.)

La garanzia, che decorrerà dalla data di emissione del verbale di collaudo, dovrà essere di 24 mesi per ogni apparecchio fornito.

I servizi in garanzia richiesti devono essere forniti in situ, ovvero nell'ubicazione delle stazioni fisse di monitoraggio.

Il fornitore dovrà assicurare, per tutta la durata della garanzia, la disponibilità di pezzi di ricambio per la manutenzione correttiva effettuata dalla ditta incaricata della manutenzione entro e non oltre **2 giorni lavorativi** dalla richiesta della stazione appaltante.

ART. 7 CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia degli obblighi assunti, all'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs n. 50/2016, **potrà essere richiesta** una garanzia per l'esecuzione del contratto che copra gli oneri del mancato o inesatto adempimento (cauzione definitiva).

La cauzione definitiva, ai sensi dell'articolo 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 50/2016, potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa.

La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire, entro 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione e sarà restituita soltanto al termine del contratto, comprensivo del periodo di garanzia offerto, ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 del codice civile;

- nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'aggiudicazione della fornitura al Concorrente che segue in graduatoria.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici accreditati ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenterà nei modi prescritti dalle norme vigenti.

ART. 8 FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture per ogni singolo lotto potranno essere emesse solo a seguito di regolare collaudo favorevole e dovranno essere intestate ad Arpa Piemonte, Partita Iva 07176380017 e dovranno essere inviate in formato elettronico, ai sensi della legge 23 giugno 2014, n. 89 di conversione del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66.

Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFUD7K

Dovrà essere emessa una fattura per ogni sede di consegna.

Le fatture dovranno riportare i seguenti dati:

1. il codice univoco dell'Agenzia **UFUD7K**
2. il codice C.I.G.:(Codice Identificativo Gara)
3. il codice IBAN relativo al conto dedicato alla fornitura ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. su cui sarà effettuato il pagamento. Il codice IBAN deve corrispondere a quello trasmesso ad Arpa Piemonte e conservato agli atti del procedimento.

L'omessa o inesatta indicazione degli elementi sopra elencati nonché eventuali errori relativi all'importo fatturato comporta la non accettazione della fattura disponibile sul Sistema di interscambio. In questo caso la ditta dovrà provvedere all'emissione di una nuova fattura corretta.

Ad Arpa Piemonte si applica il meccanismo impositivo del cosiddetto "split payment".

Il pagamento, ai sensi del c. 4 dell'art. 4 del d.lgs. 231/2002, così come modificato dal d.lgs. 192/2012, viene fissato in 30 giorni dalla data di ricevimento delle fatture.

Il pagamento avverrà mediante rimessa diretta a mezzo mandato del tesoriere e a seguito dell'accertamento della corretta esecuzione del contratto, della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, nonché a seguito di verifica della regolarità contributiva eseguita mediante l'acquisizione da parte di ARPA Piemonte del DURC. In caso di DURC non regolare, il credito rimane inesigibile fino al momento in cui non sia definitivamente accertata l'entità dell'inadempienza contributiva.

Nel caso di contestazione della fattura da parte dell'Agenzia, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione sino alla definizione della pendenza

ART. 9 – FORZA MAGGIORE

1. L'Appaltatore non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.
2. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titoli indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
3. In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, la ditta Appaltatrice è tenuta a darne tempestiva comunicazione indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile, Arpa Piemonte potrà risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto e senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento nei seguenti casi:

- qualora sia intervenuta sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art.444 del codice di procedura penale per le ipotesi di cui al comma 1 dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- nelle ipotesi di cui ai commi 4 e 5 del medesimo art.80;
- qualora nei confronti dell'aggiudicatario si intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art.95 del D.Lgs. 159/2011 o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
- qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del Decreto Legge n.187/2010 nonché della Determinazione dell'A.N.A.C. n.4/2011;
- applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art.14 del presente Capitolato tecnico;
- nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/2001, che impediscano all'impresa di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di mancato rispetto del termine di consegna, installazione e verifica di conformità di cui all'art. 4 del presente Capitolato tecnico;
- in caso di esito negativo della procedura di verifica di conformità;
- nel caso in cui, dopo l'ulteriore periodo di prova concesso dal DEC, non vengano corrette eventuali anomalie riscontrate sull'apparecchiatura.

In caso di risoluzione del contratto, l'aggiudicatario si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio a favore dell'Agenzia.

ART. 12 - RECESSO

1) L'Agenzia ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, mediante comunicazione scritta da inviare all'aggiudicatario, nei casi di:

- giusta causa;
- reiterati inadempimenti dell'aggiudicatario, anche se non gravi;

2) La giusta causa ricorre, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro l'aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione coatta, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori – salvo il caso di concordato con continuità aziendale – ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei prodotti o venga incaricato della gestione degli affari dell'aggiudicatario;

- in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Agenzia che abbiano incidenza sull'esecuzione del contratto;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto

Dalla data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno per l'Agenzia.

In caso di recesso si applica quanto previsto all'art.109 del D.Lgs. 50/2016.

L'agenzia potrà recedere per qualsiasi motivo dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 c.c. con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario per iscritto, purchè tenga indenne l'aggiudicatario delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

Resta inteso che in caso di cessazione dell'efficacia del contratto, per qualsiasi motivo essa avvenga, l'aggiudicatario sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità nell'erogazione della fornitura oggetto del contratto.

ART. 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO, SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CREDITO

Cessione del contratto

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere totalmente o parzialmente a terzi l'appalto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.105 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, fatto salvo quanto previsto dall'art.106, comma1 lett.d) in caso di modifiche soggettive.

Subappalto

Per l'esecuzione delle attività di cui al contratto, l'appaltatore potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del Contratto e previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell'Agenzia di quanto subappaltato.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- a. l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- b. all'atto dell'offerta il concorrente abbia indicato la parte del servizio/fornitura che intende eventualmente subappaltare;
- c. il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'appaltatore che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso l'Agenzia almeno venti giorni solari prima della data di effettivo inizio delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. tra l'impresa che si avvale del subappalto e l'impresa affidataria dello stesso. In caso di RTI tale dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto;

L'Agenzia provvederà a corrispondere gli importi del servizio/fornitura subappaltata direttamente al subappaltatore nei casi previsti dall'art.105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Per quanto non espressamente descritto nel presente articolo si rimanda all'art.105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Cessione del credito

In caso di cessione del credito, il creditore deve notificare ad Arpa Piemonte copia legale dell'atto di cessione. La cessione è irrevocabile. Arpa Piemonte non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta.

Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall'intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le

forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), che attestino l'avvenuta ricezione di tale comunicazione.

Il Dirigente Responsabile della Struttura Semplice
Meteorologia, Clima e Qualità dell'aria
Firmato in originale